

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 11/06/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 24

SENTENZA SU RICORSO N. 24 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DALLA ASD LESMO 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1563 DEL 03/06/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 31.

visto il reclamo proposto dalla ASD LESMO 2004 avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 1563 Del 03/06/2025 del Giudice Sportivo Regionale N. 31 con il quale, tra l'altro è stata comminata la seguente sanzione.

- Memphis Grizzlies Garbagnate promo: Perdita della partita per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara con conseguente mancato completamento della stessa [art. 31RG]
- Orlando Magic Basket Lesmo promoz.: Perdita della partita per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara con conseguente mancato completamento della stessa [art. 31RG]
- La reclamante, con comunicazione del 4 giugno 2025, ha proposto reclamo d'urgenza.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 6 giugno 2025 ore 12.00.

In tale udienza è comparso per la reclamante il sig. Franco Ianni, il quale si è riportato al ricorso e ha precisato che, contrariamente a quanto indicato nel rapporto arbitrale, non c'è stata alcuna lite fra i sostenitori delle due squadre.

In realtà, vi è stata l'aggressione fisica innescata da un tifoso della squadra di Garbagnate che era stato invitato dal padre del primo arbitro a smettere di insultare la coppia arbitrale rappresentata nel caso di specie da due giovani ragazzi, entrambi minori di età.

A fronte di tali parole, il summenzionato tifoso reagiva colpendo il genitore del primo arbitro con un pugno.

Da tale aggressione fisica nasceva un parapiglia e il suddetto sostenitore veniva poi letteralmente trattenuto a forza da altri tifosi di Garbagnate, evitando così che la situazione degenerasse.

Veniva, quindi, ribadito che nessuno dei sostenitori di Lesmo era stata coinvolto nella rissa, e si concludeva per la riforma del provvedimento emesso dal Giudice sportivo.

La Corte si riservava e, successivamente, a scioglimento della riserva, disponeva un supplemento istruttorio sentendo a chiarimenti il secondo arbitro, evitando di ascoltare il primo arbitro che versava in un potenziale conflitto di interesse visto che il soggetto aggredito dal tifoso di Garbagnate era il di lui padre.

Il secondo arbitro confermava il rapporto arbitrale ma, a precisa domanda, dichiarava di non esser sicuro di aver visto con certezza uno scontro fisico fra le due tifoserie, sicuramente riferiva che era avvenuto uno scontro verbale, senza escludere la possibilità anche di un contatto fisico fra le stesse tifoserie, precisando altresì che, se esistente, il contatto fisico era comunque durato pochi istanti.

Confermava, invece, lo scontro verbale.

Il secondo arbitro, infine, ribadiva poi che sia gli atleti delle due opposte squadre sia i loro allenatori si erano dimostrati da subito collaborativi e che nessuno dei giocatori, né tanto meno i rispettivi allenatori avevano fatto alcunché per aizzare gli animi; anzi, tutti i soggetti presenti sul campo di gioco si erano da subito prodigati per riportare la calma.

La Corte, nel caso di specie, ritiene opportuno e doveroso valorizzare la circostanza che si tratta di Campionato Under 13 promozionale e che tale partita era la semifinale che avrebbe dovuto designare la seconda finalista del campionato.

Ciò detto, la Corte ritiene iniquo, nel caso di specie, far ricadere sugli atleti under 13, il cui comportamento è stato irreprensibile oltre che collaborativo, le malefatte di soggetti adulti che dovrebbero dar loro l'esempio e rafforzare negli atleti i valori dello sport e della cultura del rispetto nei confronti degli arbitri e degli avversari.

Nel caso di specie, non si è trattato di una rissa occorsa fra opposti tifosi, bensì di una becera aggressione fisica posta in essere ai danni al padre di uno dei due arbitri che, stufo di sentire gratuiti insulti alla coppia arbitrale rappresentata nel caso di specie da due ragazzi minorenni, aveva osato chiedere di smettere di insultarli.

Del pari, la Corte non può esimersi dal valorizzare anche il comportamento degli altri tifosi di Garbagnate che si sono prodigati per trattenere il soggetto facinoroso che, più volte, ha provato a divincolarsi per continuare ad aggredire lo spettatore neutrale, evitando così che la situazione degenerasse.

Tutto ciò premesso,

la Corte di Appello Basket Lombardia, considerato che:

- la rissa, in forza dei chiarimenti offerti dal secondo arbitro, in realtà, non c'è stata e/o comunque non è sufficientemente provata, dovendo semmai parlarsi di aggressione posta in essere da un isolato individuo, tifoso di Garbagnate, nei confronti di uno spettatore neutro (il padre di uno dei due arbitri) e di uno scambio di cortesie verbali occorso fra le opposte tifoserie;
- trattasi, nel caso di specie, di un torneo promozionale Under 13 e che gli atleti sono del tutto estranei alle vicende occorse sugli spalti e che il loro comportamento è stato irreprensibile oltre che collaborativo;
- la partita in oggetto avrebbe dovuto designare la seconda finalista e che, diversamente, il campionato verrebbe assegnato a tavolino all'altra finalista;
- in questo caso appare di gran lunga preminente salvaguardare e rafforzare negli atleti il valore dello sport, della cultura del rispetto per gli arbitri e per l'avversario, nonché quello della lealtà sportiva e della sana competizione agonistica;

PQM

in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado, commina la squalifica del campo di gioco di Garbagnate per 2 (due) giornate e ordina la ripetizione della partita da svolgersi rigorosamente a porte chiuse senza l'accesso del pubblico.

Dispone l'incameramento del 50% del contributo delle spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 50% a favore della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.